

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5915 del 19/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Societa' Agricola con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivit� di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6077 del 18/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 7905/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con atto A.U.A. n. **DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 05.11.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e assunta al P.G. di Arpae il 27.02.2019 con il n. PG/2019/32002, presentata allo stesso SUAP in data 05.11.2018, Protocollo istanza SUAP n. 7390 del 05.11.2018, dalla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola, nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la "modifica sostanziale" dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera e impatto acustico, autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

il D.Lgs 183/2017;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE le modifiche che il D.Lgs 183/2017 ha apportato al D.Lgs 152/06, e in particolare l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e nello specifico del punto dd): "*Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*(e non più 3 MW);

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono: - nell'inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato **20** a servizio della batteria filtrante dell'essiccatoio; - nell'aumento della portata autorizzata per l'emissione **18** da 5150 Nmc/h a 30.000 Nmc/h, - nell'abbassamento dell'altezza dei camini di emissione denominati **4c** e **4d** derivanti dalle batterie filtranti della linea “orzo”, dagli attuali 18 metri, rispettivamente a 12 e 9 metri;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalle precedenti istruttorie risulta:

- * l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura (dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015);
- * che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta “Le Venezie” è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;
- * che per la matrice scarico di reflui domestici, il sistema di fitodepurazione progettato, non prevedendo uno scarico, è da considerarsi escluso da autorizzazione;
- * per le emissioni **4c** e **4d**, derivanti dalle batterie filtranti a servizio della linea orzo, si applicano i limiti e le prescrizioni già previsti per le emissioni 4a e 4b (derivanti dalle batterie filtranti della riseria);
- * per l'emissione **15d**, derivante dai silos di stoccaggio degli scarti d'orzo, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;

- * che le emissioni derivanti dai silos di stoccaggio denominate **8a-8b** (silos rapidi), **9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r** (silos granaglie), **10a-10b-10c-10d-10e-10f** (silos granaglie), **11a-11b** (silos granaglie), **12g-12h-12i-12l-12m-12n** (silos granaglie), **13a-13b** (silos granaglie), **14a-14b** (silos giornalieri) e le emissioni denominate **17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g-17h-17i-17l** (camere essiccazione officinali), sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;
- * per le emissioni **14c** e **14d**, derivanti dai silos di stoccaggio per l'orzo, si applica quanto già previsto per le emissioni 14a e 14b, sopra citate e considerate poco significative;
- * che per le emissioni denominate **15a-15b-15c**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;

CONSIDERATO che dal quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, risulta che le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f-16g-16h-16i-16l**, derivano da bruciatori a gas metano da 114 kW e che le emissioni **6** e **7** derivano dalle caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici, rispettivamente da 24 kW e 33 kW;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/46933 del 22.03.2019 con cui, in particolare, sono state chieste integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera e informazioni in merito alla matrice scarichi;

VISTA la nota del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 7395 del 09.08.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/126491 del 09.08.2019, con cui ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta riguardanti le emissioni in atmosfera e nelle quali viene dichiarato il "proseguimento senza modifiche" della matrice scarichi idrici con allegata la relativa planimetria (Tav. 2 "Schema Sottoservizi");

PRESO ATTO che nella relazione allegata alla documentazione integrativa sopra citata viene esplicitato che *la Società intende rinunciare, nell'autorizzazione, all'impianto per la lavorazione delle officinali e quindi all'emissione 18;*

VISTA la "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con valutazione favorevole con prescrizioni relative ai limiti" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2019/128021 del 14.08.2019 dove, in particolare, si comunica che la Ditta ha presentato un quadro riassuntivo delle emissioni che, per alcuni specifici punti, riporta valori di concentrazione degli inquinanti differenti da quanto autorizzato e che si ritiene debbano

continuare ad essere applicati le prescrizioni e i limiti già previsti nell'atto vigente, fissati, per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Lo stesso valore deve essere applicato alla nuova Emissione **20**;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/134127 del 30.08.2019, con la quale, in particolare, conferma la dismissione e completa rimozione del ciclo di "lavorazione delle piante officinali essiccate" corrispondente all'emissione **18**;

VISTA la nota del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 10139 del 16.11.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/177019 del 18.11.2019, con cui ha trasmesso il parere favorevole dal punto di vista urbanistico e il Nulla Osta ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995, nel quale prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 con la quale viene dichiarato che l'esercizio dell'attività di essiccazione, stoccaggio, trasformazione e confezionamento cereali e prodotti similari condotta dalla Società Bonifiche Ferraresi S.p.A., non produce aumenti della rumorosità esterna o interna ed invita la ditta al rispetto di prescrizioni (che verranno indicate nel presente atto);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia alla Ditta **BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, C.F e p.IVA n. 00050540384, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico delle acque reflue industriali (acque di raffreddamento), autorizzato con il presente atto, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav. 2 "SCHEMA SOTTOSERVIZI";
2. Tale scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato

nella planimetria di cui al precedente punto 1 come "Pozzetto di campionamento acqua di sbrinamento circuito di raffreddamento";

3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
5. Il pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento deve avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
6. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** - Tav. 1 "QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI POLVEROSE" e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c** (modificata altezza camino), **4d** (modificata altezza camino), **5, 19 e 20** (nuova).
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	1 ESSICCATOIO 1	2a ESSICCATOIO 2	2b ESSICCATOIO 2
Portata (Nm ³ /h)	43.000	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	16,00	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	3a ESSICCATOIO 3	3b ESSICCATOIO 3
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	4a BATTERIA FILTRANTE riseria	4b BATTERIA FILTRANTE riseria	4c BATTERIA FILTRANTE linea orzo
Portata (Nm ³ /h)	22.500	22.500	22.500
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	18,00	18,00	12,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	4d BATTERIA FILTRANTE linea orzo	5 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	22.500	10.000
Durata (h/giorno)	8	24
Altezza minima (m)	9,00	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	19 BATTERIA FILTRANTE mulino	20 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	9.720	10.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	16,70	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 19 e 20** con **frequenza almeno annuale**.

3. Per la **NUOVA emissione 20** e per l'**emissione 19**, che non risulta essere ancora stata attivata, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all' Arpae di Ferrara;
4. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, devono continuare ad essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;
5. **Le emissioni** denominate **15a-15b-15c-15d**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti/scarti orzo5 devono essere dotate dei sistemi di abbattimento polveri previsti, costituiti da filtri a maniche. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione periodica atta a mantenere efficienti tali sistemi di abbattimento. Detti interventi devono essere annotati su apposito registro e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
6. Le emissioni denominate **16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i e 16l** (Bruciatori 0,114 MW gas metano) devono rispettare i limiti alle emissioni previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., per i parametri polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, ovvero: 5 mg/Nmc per le polveri, 350 mg/Nmc per gli ossidi di azoto (NO₂), 35 mg/Nmc per gli ossidi di zolfo (SO₂);

7. Per le emissioni denominate **6** (CT uffici direzione-0,024 MW metano) e **7** (CT IP uffici riseria-0,033 MW metano), devono essere rispettati i limiti previsti dalla D.G.R. n. 1769/2010, punto 4.34 "*Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 Mwt, ai sensi dell'art. 272, comma 2 ed ~~152/06~~, comma 4, del D.Lgs* ";
8. **Entro il 01.01.2030** i camini di emissione citati ai precedenti punti 6. e 7., che complessivamente superano la soglia di 1 MW, prevista dal D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 183/2017, devono essere dotati di presa campione, secondo quanto indicato al successivo punto 16.;
9. Eventuali problematiche riguardanti la realizzazione di quanto prescritto al precedente punto 8., dovranno essere comunicate ad Arpae **entro il 31.12.2027**;
10. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio della campagna di ogni unità produttiva, con indicazione del presunto termine della stessa, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara;
11. Qualora durante la campagna di raccolta e di essiccazione delle erbe officinali, dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con Arpae;
12. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
13. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
14. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
15. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto

dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

16. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
17. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
18. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
19. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi e gli impianti devono essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;

3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica;
4. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
5. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
6. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visti i valori riscontrati ai recettori posti in prossimità della zona buche di scarico granaglie ed in particolare a quelli posti ad altezza di 4 metri (recettore 2 OG), poiché con gli impianti in essere ed il contributo del mulino a pietra attivo anche in orario notturno, detti valori risultano a ridosso dei limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997, una volta ultimati i lavori ed in un momento di massima attività dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara e dovranno contenere quanto indicato nella D.G.R. n. 673/2004, all'art. 1, punto 6, lettera g);
7. Gli insediamenti di nuova costruzione dovranno tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tab. D, allegata al DPCM 14.11.1997.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-2223 del 08.05.2018, adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.